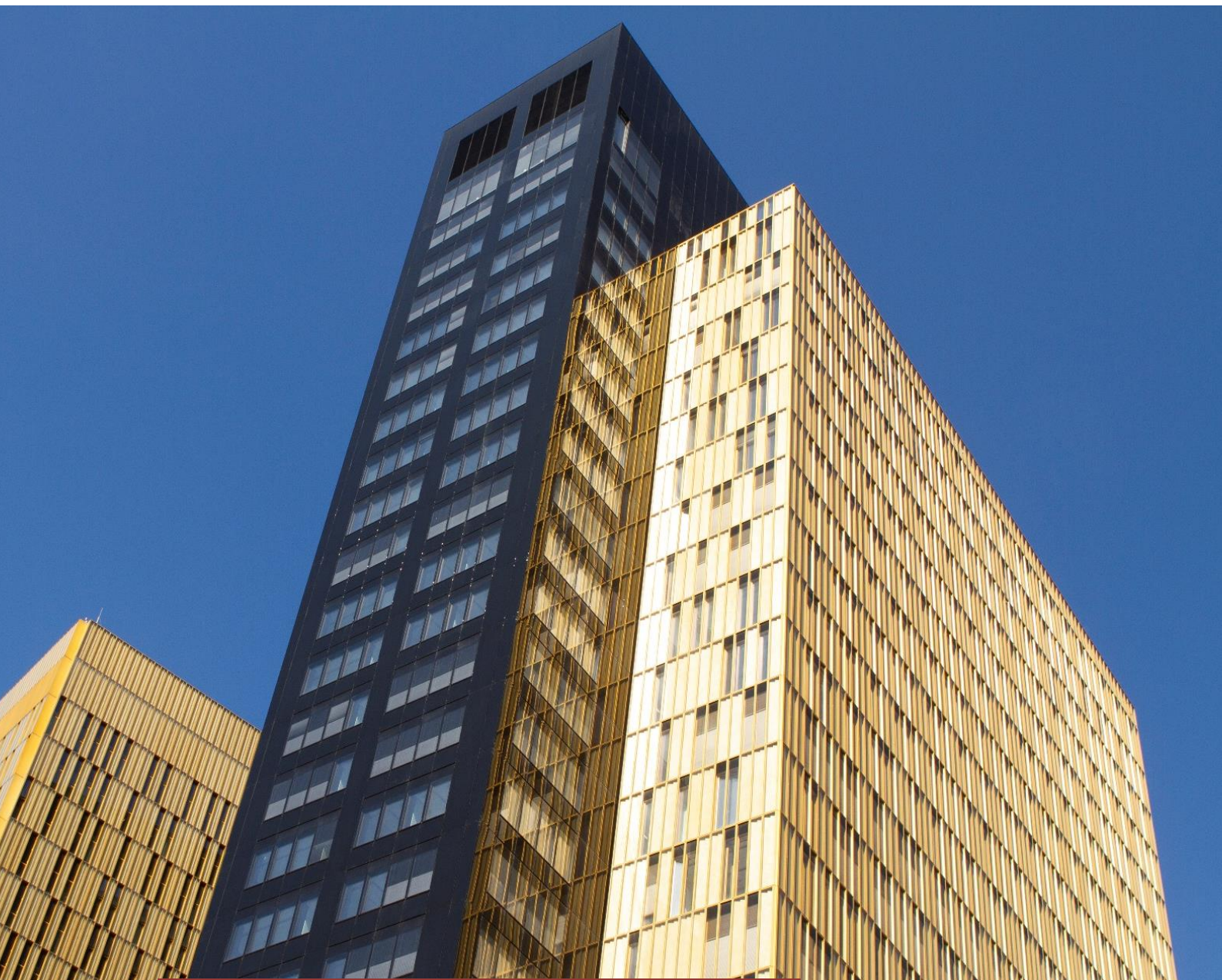




Scheda tematica

Valutazione dell'impatto ambientale

Premessa

Ritenendo che la miglior politica ambientale consista nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti, il legislatore dell'Unione ha elaborato un sistema di protezione preventiva dell'ambiente, la cui pietra angolare è costituita dall'obbligo per gli Stati membri di compiere valutazioni ambientali prima di adottare determinate decisioni che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente.

In un primo momento, il Consiglio ha adottato la direttiva 85/337 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ¹, che è stata abrogata, codificata e sostituita dalla direttiva 2011/92 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ². Conformemente a dette direttive, i progetti di cui ai rispettivi allegati I e II che possono avere effetti significativi sull'ambiente devono, prima di essere autorizzati, essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale. A tal riguardo, l'allegato I elenca i progetti che comportano, per loro natura, un rischio di effetti significativi sull'ambiente e che devono, in linea di principio, essere tassativamente oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale. L'allegato II specifica, per contro, i progetti che possono presentare un rischio di effetti significativi sull'ambiente, i quali sono sottoposti a una valutazione solo qualora gli Stati membri ritengano, nel rispetto dei requisiti posti da dette direttive, che le loro caratteristiche lo richiedano.

In un secondo momento, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/42 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ³, che prevede che i piani e programmi elencati in detta direttiva devono essere oggetto di una valutazione ambientale quando presentano un rischio di effetti significativi sull'ambiente. Posto che i piani e i programmi di cui alla direttiva 2001/42 comprendono quelli che fissano, in determinati settori, il quadro per l'autorizzazione di progetti rientranti nelle direttive 85/337 e 2011/92, la direttiva 2001/42 ha, di conseguenza, introdotto un meccanismo di valutazioni ambientali a monte di quello introdotto dalle direttive 85/337 e 2011/92 nei settori interessati.

Sul piano metodologico, la direttiva 2001/42 distingue, in linea con l'approccio seguito dalle direttive 85/337 e 2011/92, tra, da un lato, i piani e programmi che, in via di principio, sono sempre soggetti a una valutazione ambientale e, dall'altro, i piani e

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40).

² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).

programmi che sono soggetti a una tale valutazione solo quando gli Stati membri stabiliscono che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Le tre direttive succitate sono state oggetto di una giurisprudenza piuttosto nutrita, di cui la presente scheda illustra i principali filoni di sviluppo.

Indice

PREMESSA	3
I. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELLE DIRETTIVE 85/337 E 2011/92	7
1. Ambito di applicazione delle direttive 85/337 e 2011/92	7
a) Nozione di «progetto»	7
b) Progetti esclusi dal campo di applicazione delle direttive 85/337 e 2011/92	9
2. Obbligo di valutazione degli effetti in caso di rischi di effetti significativi sull'ambiente	10
a) Progetti che presentano un rischio di significativo impatto sull'ambiente (allegato I)	10
b) Progetti che possono presentare un rischio di significativo impatto sull'ambiente (allegato II)	11
i. Determinazione della necessità di una valutazione dell'impatto ambientale	11
ii. Motivazione della decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione	13
c) Esenzioni dall'obbligo di valutazione dell'impatto	15
3. Portata della valutazione dell'impatto	16
4. Procedure di autorizzazione in più fasi	19
a) Momento in cui deve intervenire la valutazione degli effetti	19
b) Determinazione delle condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione degli effetti	20
5. Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia	22
a) Partecipazione del pubblico al processo decisionale	22
i. Modalità di informazione del pubblico	22
ii. Partecipazione del pubblico nel corso di un processo decisionale in più fasi	24
b) Accesso alla giustizia	25
i. Obblighi degli Stati membri	25
ii. Ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli	27

iii.	Ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni di tutela dell'ambiente	28
iv.	Requisito delle spese non eccessivamente onerose.....	32
a.	Portata.....	32
b.	Criteri di valutazione	34
6.	Effetto diretto e interpretazione conforme.....	35
a)	Effetto diretto verticale delle direttive e ripercussioni negative sui diritti di terzi	35
b)	Interpretazione conforme del diritto nazionale	36
II.	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI PIANI E PROGRAMMI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2001/42 ...	39
1.	Ambito di applicazione della direttiva 2001/42.....	39
a)	Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42.....	39
b)	Abrogazione di piani e programmi	42
2.	Obbligo di valutazione degli effetti in caso di rischi significativi per l'ambiente	44
a)	Piani e programmi che presentano un rischio di significativo impatto sull'ambiente	44
i.	Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42	44
ii.	Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42	46
b)	Piani e programmi che possono presentare un rischio di significativo impatto sull'ambiente	47
i.	Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42.....	47
ii.	Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42.....	51
3.	Consultazioni.....	51
III.	MANTENIMENTO PROVVISORIO DEGLI EFFETTI DI ATTI NAZIONALI ADOTTATI IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPIERE UNA VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE	54
1.	Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2011/92.....	54
2.	Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2001/42.....	55
IV.	APPLICAZIONE CUMULATIVA DI DIRETTIVE CHE IMPONGONO UNA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI.....	59

I. Valutazione degli effetti di progetti pubblici e privati ai sensi delle direttive 85/337 e 2011/92

1. Ambito di applicazione delle direttive 85/337 e 2011/92

a) Nozione di «progetto»

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, [EU:C:2019:622](#)) ⁴

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell'energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall'altro, il rinvio, anch'esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell'impatto ambientale»

Con la sua sentenza Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, pronunciata il 29 luglio 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull'interpretazione della nozione di «progetto» ai sensi della direttiva 2011/92 e della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁵.

Questa sentenza s'inserisce nel contesto di una controversia che contrappone due associazioni, Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, il cui oggetto sociale è la tutela dell'ambiente e delle condizioni di vita, al Conseil des ministres (Consiglio dei Ministri, Belgio), relativamente alla legge mediante la quale il Regno del Belgio, da un lato, ha previsto la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non più in funzione e, dall'altro, ha rinviato di dieci anni il termine inizialmente previsto per la

⁴ Questa sentenza è presentata anche alle rubriche I. 2. a) «Progetti che presentano un rischio di un significativo impatto sull'ambiente (allegato I)», I. 2. c) «Esenzioni dall'obbligo di valutazione degli effetti», e III. 1. «Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2011/92».

⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare in attività. Tali associazioni criticano essenzialmente le autorità belghe per aver adottato la legge di cui trattasi senza rispettare i requisiti di valutazione preliminare imposti dalle direttive summenzionate.

In tale contesto, la Corte stabilisce che le misure controverse relative al prolungamento della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare costituiscono un «progetto» ai sensi delle direttive 2011/92 e 92/43, in quanto implicano necessariamente lavori di ampia portata che modificano la realtà fisica dei siti interessati. In linea di principio, il progetto stesso deve essere sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale e della sua incidenza sui siti protetti interessati, prima dell'adozione di dette misure. La circostanza che l'attuazione di queste ultime implichi l'adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è, al riguardo, determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell'adozione di queste medesime misure, qualora la loro natura e i loro potenziali effetti sull'ambiente e sui siti protetti siano sufficientemente individuabili in tale fase.

Sentenza del 24 ottobre 1996 (Corte in seduta plenaria), Kraaijeveld e a. (C-72/95, EU:C:1996:404)⁶

«Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»

Nella causa Kraaijeveld, la Corte, riunita in seduta plenaria, osserva che il legislatore dell'Unione ha inteso accogliere una concezione ampia dell'ambito di applicazione della direttiva 85/337.

Il Nederlandse Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) era stato adito mediante un ricorso di annullamento di una decisione di approvazione di un piano di destinazione del suolo recante «rettifica parziale dei piani di destinazione nell'ambito del consolidamento delle dighe». Detto piano di destinazione aveva l'obiettivo di consentire opere di rafforzamento delle dighe lungo il fiume Merwede sul territorio di un comune dei Paesi Bassi. Non era stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto ambientale di tali opere.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di chiedere, in via pregiudiziale, se le attività riguardanti dighe lungo corsi d'acqua navigabili rientrano nella nozione di «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua» presente all'allegato II, punto 10, lettera e), della direttiva 85/337. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, i

⁶ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica I. 2. b) i. «Determinazione della necessità di una valutazione dell'impatto ambientale».

progetti appartenenti alle classi elencate in detto allegato II formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal proposito, la Corte osserva che, benché dall'esame delle varie versioni linguistiche dell'allegato II della direttiva 85/337 non emerga alcuna risposta chiara alla questione sollevata, dal testo di detta direttiva si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e la sua finalità di ampia portata. Ne consegue che, benché detta precisazione non emerga da tutte le versioni linguistiche, il punto 10, lettera e), dell'allegato II della direttiva deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano le attività riguardanti dighe, tanto più che tali attività possono produrre un impatto considerevole sull'ambiente ai sensi della direttiva.

Parimenti, il solo fatto che la direttiva non menzioni espressamente le modifiche di progetti rientranti nell'allegato II non consente di dedurre che esse non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337. Infatti, la finalità di ampia portata della direttiva sarebbe lesa se con la qualifica di «modifica di progetto» fosse consentito di sottrarre taluni lavori od opere all'obbligo di espletare uno studio dell'impatto ambientale, qualora, per la loro natura, dimensione o ubicazione, tali lavori od opere risultassero idonei a produrre un impatto considerevole sull'ambiente.

Pertanto, l'espressione «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua», che figura all'allegato II, punto 10, lettera e), della direttiva 85/337, deve essere interpretata nel senso che in essa rientra non solo la costruzione di una nuova diga, ma altresì lo spostamento di una diga già esistente, il suo rafforzamento o ampliamento, la sostituzione di una diga *in loco*, indipendentemente dal fatto che la nuova diga sia più solida e/o più larga della precedente o una combinazione di più di tali ipotesi.

b) Progetti esclusi dal campo di applicazione delle direttive 85/337 e 2011/92

Sentenza del 16 settembre 1999, WWF e a. (C-435/97, [EU:C:1999:418](#))

«Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»

In risposta a un rinvio pregiudiziale proposto dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, Italia), la Corte precisa la portata dell'eccezione prevista all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 85/337, che esclude dal campo di applicazione della direttiva i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

Nel procedimento principale, il giudice del rinvio era chiamato a pronunciarsi su un ricorso di annullamento proposto contro l'autorizzazione amministrativa di un progetto di ristrutturazione dell'aeroporto di Bolzano-San Giacomo. Detto progetto era volto alla trasformazione dell'aeroporto utilizzato sin dal 1925/1926 a scopi militari e sportivi, e

che, per un certo periodo e in piccola parte, è stato utilizzato anche a scopi civili, in un aeroporto utilizzabile a scopi commerciali al fine d'effettuare collegamenti di linea regolari nonché voli charter e cargo.

A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti nel procedimento principale sostenevano che detto progetto di ristrutturazione poteva avere ripercussioni importanti sull'ambiente e avrebbe dovuto pertanto essere sottoposto a una valutazione d'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto in via pregiudiziale se l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva in parola.

A questo proposito, la Corte osserva che l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 85/337 introduce un'eccezione alla regola generale di previa valutazione d'impatto ambientale in caso di progetti destinati a scopi di difesa nazionale. Tale esclusione, che introduce quindi un'eccezione alla regola generale, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.

La Corte ha concluso che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva progetti come quello in questione nella causa *a qua*, il cui principale obiettivo consiste nella ristrutturazione di un aeroporto per renderlo utilizzabile a fini commerciali, benché esso sia utilizzabile anche a fini militari.

2. Obbligo di valutazione degli effetti in caso di rischi di effetti significativi sull'ambiente

a) Progetti che presentano un rischio di significativo impatto sull'ambiente (allegato I)

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, [EU:C:2019:622](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell'energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per

un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall'altro, il rinvio, anch'esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell'impatto ambientale»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ⁷, la Corte ricorda che progetti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, prima di essere autorizzati, devono essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, nel caso in cui si preveda che gli stessi possano avere un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 richiede non già che qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull'ambiente sia soggetto alla procedura di valutazione prevista da tale direttiva, ma che devono esserlo soltanto quelli menzionati all'articolo 4 di tale direttiva, il quale rinvia ai progetti di cui agli allegati I e II della stessa.

A tal proposito, dal combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 risulta che i progetti che rientrano nell'allegato I di tale direttiva presentano, per loro natura, un rischio di un significativo impatto ambientale e devono essere tassativamente oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale.

b) Progetti che possono presentare un rischio di significativo impatto sull'ambiente (allegato II)

i. Determinazione della necessità di una valutazione dell'impatto ambientale

Sentenza del 24 ottobre 1996 (Corte in seduta plenaria), Kraaijeveld e a. (C-72/95, [EU:C:1996:404](#))

«Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ⁸, la Corte è chiamata anche a interpretare l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337.

⁷ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I. 1. a) «Nozione di "progetto"». Questa sentenza figura anche nelle rubriche I. 2. c) «Esenzioni dall'obbligo di valutazione degli effetti», e III. 1 «Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2011/92».

⁸ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 1. a) «Nozione di "progetto"».

Conformemente a detta disposizione, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II della direttiva formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Su questo punto, la Corte precisa che, se è vero che l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 85/337 consente agli Stati membri di specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto e fissare criteri e/o soglie limite da adottare per determinare quali dei progetti debbano formare oggetto di una valutazione, tale margine di discrezionalità trova i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione.

Pertanto, uno Stato membro che dovesse fissare i criteri e/o le soglie limite per determinare i progetti che devono formare oggetto di una valutazione a un livello tale che in pratica la totalità dei progetti rientranti in una classe elencata nell'allegato II resterebbe *a priori* sottratta all'obbligo di valutazione di impatto eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, a meno che la totalità dei progetti esclusi possa considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale importante.

Sentenza del 21 marzo 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12, [EU:C:2013:203](#))

«Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337/CEE – Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell'allegato II – Lavori di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto – Esame sulla base di soglie o criteri – Articolo 4, paragrafo 3 – Criteri di selezione – Allegato III, punto 2, lettera g) – Zone a forte densità demografica»

Gli insegnamenti della sentenza Kraaijeveld e a.⁹ sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337 sono confermati e sviluppati nella sentenza Salzburger Flughafen, la quale verte sulla questione se un progetto come quello relativo all'ampliamento dell'infrastruttura dell'aeroporto di Salisburgo (Austria), oggetto di detta causa, debba essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337¹⁰.

A tal proposito, la normativa austriaca di recepimento della direttiva 85/337 prevedeva che, oltre a talune modifiche riguardanti le piste di decollo e di atterraggio, solo le modifiche di aeroporti atte a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all'anno dovevano essere sottoposte a una valutazione ambientale.

⁹ Sentenza del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a. (C-72/95, [EU:C:1996:404](#)).

¹⁰ Come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5).

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal gestore dell'aeroporto di Salisburgo avverso la decisione dell'autorità amministrativa competente secondo cui il progetto di ampliamento dell'infrastruttura dell'aeroporto presentato da detto gestore richiedeva una valutazione dell'impatto ambientale, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria) ha deciso di domandare alla Corte se la direttiva 85/337 osti alla suddetta normativa austriaca di recepimento.

Nel rispondere in senso affermativo a detta questione, la Corte ricorda che, benché l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 conferisca agli Stati membri un margine di discrezionalità per la fissazione delle soglie o dei criteri per stabilire se un progetto come quello controverso, che rientra nelle classi elencate nell'allegato II della direttiva, debba essere sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale, l'Austria aveva oltrepassato detto margine di discrezionalità poiché la soglia fissata ad almeno 20 000 movimenti aerei all'anno comportava la conseguenza che le modifiche apportate all'infrastruttura degli aeroporti di piccola o media dimensione non avrebbero mai potuto, in pratica, dare luogo a una valutazione dell'impatto ambientale, sebbene non si potesse affatto escludere che tali lavori abbiano un notevole impatto ambientale.

Inoltre, mediante la fissazione di una siffatta soglia per decidere in ordine alla necessità di realizzare una valutazione ambientale di progetti come quelli di cui al procedimento principale, la normativa austriaca di recepimento, ignorando l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 85/337, prende in considerazione unicamente l'aspetto quantitativo delle conseguenze di un progetto, senza tenere conto di altri criteri di selezione figuranti all'allegato III di tale direttiva, in particolare di quello fissato al punto 2, lettera g), del medesimo allegato, ossia la densità demografica della zona interessata dal progetto.

ii. Motivazione della decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione

Sentenza del 30 aprile 2009, Mellor (C-75/08, [EU:C:2009:279](#))

«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione»

Adita mediante rinvio pregiudiziale proposto dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia civile), Regno Unito], la Corte precisa in che modo debba essere motivata una decisione dell'autorità amministrativa competente di non procedere a una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337.

Nell'ottobre 2006, la Partnerships in Care ha presentato una domanda di licenza edilizia per la costruzione di un'unità ospedaliera di sicurezza media su un terreno sito in ambiente rurale nell'area di particolare bellezza naturale di Nidderdale («Nidderdale Area of Outstanding Natural Beauty»).

Con lettera del 4 dicembre 2006, il Secretary of State for Communities and Local Government (in prosieguo: il «Secretary of State») ha pubblicato una decisione in base alla quale non sarebbe necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. Esso ha motivato detta decisione con il fatto che il progetto di cui trattasi era un «progetto di cui all'allegato II» che non potrebbe avere un impatto ambientale importante in ragione di fattori quali la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione. Non adduceva motivazioni più specifiche.

Avverso detta decisione del Secretary of State il sig. Mellor ha proposto un ricorso che è stato respinto dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (Regno Unito)]. Chiamato a pronunciarsi in appello, il giudice del rinvio ha deciso di chiedere in via pregiudiziale se e, se del caso, in che modo, una decisione di non procedere a una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337¹¹ debba essere motivata.

A tal proposito, la Corte dichiara che l'articolo 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell'allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una valutazione dell'impatto ambientale contenga essa stessa le ragioni per le quali l'autorità competente ha deciso che una siffatta valutazione non fosse necessaria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata. Tale successiva comunicazione può assumere la forma non solo di un'enunciazione espressa dei motivi, ma anche della messa a disposizione di informazioni e di documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

La Corte precisa, inoltre, che, nell'ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337 ad una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità agli articoli da 5 a 10 di detta direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene – unita agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l'amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti

¹¹ Come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU 2003, L 156, pag. 17).

interessati, su loro richiesta – sia atta a consentire a questi ultimi di valutare l'opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.

c) Esenzioni dall'obbligo di valutazione dell'impatto

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), *Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen* (C-411/17, [EU:C:2019:622](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell'energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall'altro, il rinvio, anch'esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell'impatto ambientale»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ¹², la Corte interpreta anche l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, che consente agli Stati membri, in casi eccezionali, di esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni previste da detta direttiva.

A tal proposito, la Corte precisa che uno Stato membro è autorizzato ad esentare, in forza di detta disposizione, un progetto relativo al prolungamento della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare da una valutazione dell'impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui esso dimostri segnatamente che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l'assenza di una simile valutazione. Detta possibilità di esenzione, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di valutazione ambientale collegato a progetti che, come quello controverso nel procedimento principale, hanno un impatto transfrontaliero.

¹² Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I. 1. a) «Nozione di “progetto”». Questa sentenza è presentata anche alle rubriche I. 2. a) «Progetti che presentano un rischio di un significativo impatto sull'ambiente (allegato I)», e III. 1 «Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2011/92».

3. Portata della valutazione dell'impatto

Sentenza del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, [EU:C:2013:166](#))

«Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata – Obiettivi di tale valutazione – Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento – Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali»

In risposta a un rinvio pregiudiziale proposto dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), la Corte precisa la portata della valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337¹³ nel caso in cui il progetto di cui trattasi dà altresì luogo ad anomale turbative a danno del vicinato.

La ricorrente nel procedimento principale, la sig.ra Leth, è proprietaria di una casa situata nel perimetro di sicurezza dell'aeroporto di Vienna-Schwechat in Austria. Durante la vigenza di varie versioni della direttiva 85/337, detto aeroporto è stato modificato con diverse misure di ampliamento, senza che gli effetti sull'ambiente venissero valutati ai sensi della direttiva.

Dinanzi ai giudici austriaci la sig.ra Leth ha chiesto allo Stato austriaco e al Land Bassa Austria (Austria) il risarcimento dei danni per la perdita di valore della sua proprietà immobiliare a causa del rumore prodotto dagli aeromobili e ha fondato tale richiesta sul fatto che gli effetti sull'ambiente dei progetti di ampliamento avrebbero dovuto essere valutati ai sensi della direttiva 85/337.

Chiamato a pronunciarsi in tale controversia, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) desidera sapere, in particolare, se l'articolo 3 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali.

A tal proposito, la Corte osserva che, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 85/337, occorre esaminare gli effetti diretti e indiretti di un progetto, tra l'altro, sull'uomo e sui beni materiali e, conformemente al quarto trattino di tale articolo, è altresì necessario esaminare siffatti effetti sull'interazione di tali due fattori. Pertanto, in particolare devono essere valutate le ripercussioni di un progetto sull'utilizzazione dei beni materiali ad opera dell'uomo.

¹³ Come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

Ne consegue che, al momento della valutazione di progetti come quelli in esame nel procedimento principale, atti a generare un aumento del rumore aereo, occorre esaminare gli effetti di quest'ultimo sull'utilizzo degli edifici da parte dell'uomo. Tuttavia, dal dettato del suddetto articolo 3 non può dedursi che la valutazione ambientale vada estesa al valore patrimoniale dei beni materiali, né ciò sarebbe conforme all'obiettivo della direttiva 85/337.

La Corte conclude quindi che la valutazione dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 3 della suddetta direttiva deve individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti del rumore sull'uomo, nel caso di un utilizzo di un bene immobile interessato da un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Per contro, detta valutazione non si estende alle ripercussioni di un tale progetto sul valore dei beni materiali.

Sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement (C-463/20, [EU:C:2022:121](#))¹⁴

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di "autorizzazione" – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale»

Adita mediante rinvio pregiudiziale proposto dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), la Corte chiarisce la portata della valutazione delle ripercussioni ai sensi della direttiva 2011/92 quando il progetto di cui trattasi implica che il committente ottenga una deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalle disposizioni della direttiva 92/43.

Il 4 novembre 2008, la società Sagrex SA ha presentato all'autorità competente della Regione vallona una domanda di autorizzazione unica relativa ad un progetto che prevedeva la ripresa dello sfruttamento di una cava di superficie superiore a 50 ettari ubicata nel sito di Bossimé (Belgio) e la realizzazione di impianti nonché di allestimenti connessi a quest'ultima, in particolare sulla riva della Mosa.

Il 1° settembre 2010 detta autorità ha invitato la Sagrex a sottoporle piani modificativi e un complemento di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di cui trattasi.

Il 15 aprile 2016 la Sagrex ha presentato all'ispettore generale del dipartimento per la natura e le foreste della Regione vallona una domanda di deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla normativa belga di recepimento

¹⁴ Questa sentenza è presentata anche alle rubriche I.4.b) «Determinazione delle condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione degli effetti», e I. 5. a) ii. «Partecipazione del pubblico nel corso di un processo decisionale in più fasi».

della direttiva 92/43, in relazione a tale progetto. Con una decisione di deroga del 27 giugno 2016, l'ispettore generale ha accolto detta domanda a condizione che la Sagrex attuassee una serie di misure di mitigazione.

Tre mesi più tardi, la Sagrex ha sottoposto all'autorità competente della Regione vallona i piani modificativi e il complemento di valutazione di tale progetto che le erano stati richiesti il 1° settembre 2010. Con decreto del 25 settembre 2017, il Ministro della Regione vallona competente per l'Ambiente e la Pianificazione territoriale ha tuttavia rifiutato di concedere l'autorizzazione unica richiesta dalla Sagrex.

Nel frattempo, l'associazione Namur-Est Environnement ha presentato, dinanzi al Conseil d'État, un ricorso di annullamento della decisione di deroga del 27 giugno 2016 dell'ispettore generale. A sostegno del suo ricorso, l'associazione fa valere, in particolare, che tale decisione di deroga rientra nell'autorizzazione di un progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, cosicché essa avrebbe dovuto essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale e della consultazione del pubblico che l'accompagna, il che non è avvenuto.

In tale contesto, il Conseil d'État ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali vertenti, in particolare, sull'obbligo di valutazione e di autorizzazione previsto all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 per i progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

A tal proposito, la Corte osserva che dall'insieme delle disposizioni della direttiva 2011/92 risulta che la decisione sull'autorizzazione dei progetti che possono avere un impatto ambientale importante deve intervenire al termine dell'intero processo di valutazione di detti progetti. Tale processo decisionale, di cui l'autorizzazione rappresenta il punto finale, deve indurre l'autorità competente a tener conto, in modo completo, dell'impatto che i progetti soggetti al duplice obbligo di valutazione e di autorizzazione previsto all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 possono avere sull'ambiente.

Ne consegue che, nel caso specifico in cui la realizzazione di un progetto soggetto a detto duplice obbligo di valutazione e di autorizzazione implichi che il committente chieda e ottenga una deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalle disposizioni del diritto interno che garantiscono il recepimento della direttiva 92/43 e in cui, di conseguenza, tale progetto possa avere un impatto su tali specie, la valutazione di detto progetto deve riguardare, in particolare, tale impatto.

4. Procedure di autorizzazione in più fasi

a) Momento in cui deve intervenire la valutazione degli effetti

Sentenza del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, [EU:C:2004:12](#)) ¹⁵

«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Provvedimento nazionale che rilascia una concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale – Effetto diretto delle disposizioni delle direttive – Situazione triangolare»

Nella sua sentenza Wells, la Corte precisa in particolare in quale momento debba essere effettuata la valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337 quando la procedura di autorizzazione è articolata in più fasi.

La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo, Regno Unito) aveva presentato alla Corte un rinvio pregiudiziale nel quadro di una controversia che contrapponeva la sig.ra Wells alle autorità del Regno Unito con riferimento alla ripresa dello sfruttamento di Conygar Quarry, una cava per l'estrazione di materiale da costruzione sita nelle vicinanze della sua casa di abitazione.

Detta cava, il cui sfruttamento era stato autorizzato nel 1947, non era più in attività da svariati anni quando la sig.ra Wells ha acquistato la sua casa nel 1984. Tuttavia, su richiesta dei proprietari della cava, la competente Mineral Planning Authority (autorità per la pianificazione del territorio in materia mineraria; in prosieguo: l'«MPA») ha registrato la vecchia autorizzazione per lo sfruttamento della cava con decisione del 24 agosto 1992, dichiarando che nessuna attività poteva essere legittimamente svolta senza che fosse presentata e fosse definitivamente approvata una richiesta per la determinazione di nuove condizioni.

A fronte della presentazione, da parte dei proprietari della cava, di una richiesta per la determinazione di nuove condizioni di esercizio, l'MPA ha imposto, con decisione del 22 dicembre 1994, condizioni più rigide di quelle proposte dai proprietari. Questi ultimi hanno quindi esercitato il loro diritto di ricorso dinanzi al Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (in prosieguo: il «Secretary of State»).

Con decisione del 25 giugno 1997, il Secretary of State ha imposto 54 condizioni relative alle concessioni minerarie, lasciando alla valutazione dell'MPA competente alcuni aspetti. Detti aspetti sono stati approvati dall'MPA con decisione dell'8 luglio 1999.

Né il Secretary of State, né l'MPA hanno esaminato se fosse necessario realizzare una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.

¹⁵ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica I. 6. a) «Effetto diretto verticale delle direttive e ripercussioni negative sui diritti di terzi».

Alla luce di quanto precede, la sig.ra Wells ha chiesto al Secretary of State di adottare provvedimenti atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale nella procedura di concessione, vale a dire la revoca o la modifica della concessione mineraria. Poiché la sua domanda non ha avuto risposta, ella ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo], che ha presentato varie questioni pregiudiziali alla Corte.

In tale contesto, la Corte precisa in particolare in quale momento debba essere effettuata la valutazione sull'impatto ambientale nell'ambito di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi come quella oggetto della presente causa.

Su questo punto, la Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, la valutazione dell'impatto ambientale va effettuata «prima del rilascio dell'autorizzazione». Inoltre, in base al primo considerando di detta direttiva è previsto che, nel processo di decisione, l'autorità competente tiene «subito» conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente del progetto in questione.

Pertanto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedura.

b) Determinazione delle condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione degli effetti

Sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement (C-463/20, [EU:C:2022:121](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di "autorizzazione" – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ¹⁶, la Corte si pronuncia anche sul margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono per determinare le condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92 quando il processo decisionale si articola in più fasi.

A questo proposito, la Corte osserva che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 prevede esplicitamente che la valutazione dell'impatto ambientale possa essere integrata nelle procedure nazionali esistenti di autorizzazione. Ne risulta, da un lato, che detta valutazione non deve necessariamente essere effettuata nell'ambito di una procedura appositamente creata a tal fine e, dall'altro, che essa non deve neppure essere necessariamente condotta nell'ambito di una procedura unica.

Benché gli Stati membri dispongano, quindi, di un margine di discrezionalità che consente loro di determinare le condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione dell'impatto ambientale e di ripartire le diverse competenze ad essa relative tra più autorità, in particolare attribuendo a ciascuna di loro un potere decisionale in materia, l'esercizio di tale potere discrezionale deve rispondere ai requisiti posti dalla direttiva 2011/92 e garantire il pieno rispetto degli obiettivi da essa perseguiti. Così, la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto deve, in ogni caso, essere in primo luogo completa e, in secondo luogo, essere effettuata prima di una decisione di autorizzazione di quel progetto.

Alla luce delle specificità del procedimento principale, la Corte precisa altresì che, nel caso in cui uno Stato membro affidi il potere di valutare una parte dell'impatto ambientale di un progetto e di adottare una decisione al termine di tale valutazione parziale ad un'autorità diversa da quella alla quale conferisce il potere di autorizzare detto progetto, tale decisione deve necessariamente essere adottata prima dell'autorizzazione di detto progetto. Inoltre, né la valutazione parziale, né la decisione preliminare possono pregiudicare, la prima, la valutazione globale che l'autorità competente ad autorizzare il progetto deve in ogni caso effettuare e, la seconda, la decisione adottata al termine di tale valutazione globale.

¹⁶ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I.3. «Portata della valutazione degli effetti». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica I. 5. a) ii. «Partecipazione del pubblico nel corso di un processo decisionale in più fasi».

5. Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia

a) Partecipazione del pubblico al processo decisionale

i. Modalità di informazione del pubblico

Sentenza del 7 novembre 2019, Flausch e a. (C-280/18, [EU:C:2019:928](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso»

In risposta a un rinvio pregiudiziale presentato dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), la Corte fornisce precisazioni sulle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale ai sensi della direttiva 2011/92.

Il procedimento principale ruota intorno al progetto di creazione di un complesso turistico sull'isola greca di Io. Conformemente alla normativa nazionale, un invito a tutte le persone interessate a partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale è stato pubblicato nel giornale locale dell'isola di Siro (arcipelago delle Cicladi, Grecia) nonché negli uffici dell'amministrazione della regione Egeo meridionale della medesima isola, che dista 55 miglia nautiche dall'isola di Io e che non ha alcun collegamento quotidiano con quest'ultima.

Un anno dopo, i ministri dell'Ambiente e dell'Energia e del Turismo hanno adottato la decisione recante approvazione del progetto di creazione del complesso turistico. Detta decisione è stata pubblicata sul portale governativo *Diavgeia* e sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente.

Vari proprietari di immobili sull'isola di Io e tre associazioni per la protezione dell'ambiente hanno presentato un ricorso di annullamento contro detta decisione di approvazione oltre 18 mesi dopo la sua adozione. Essi affermano di averne preso conoscenza soltanto con l'inizio dei lavori di ristrutturazione del sito.

A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/92, fino all'introduzione di un registro elettronico ambientale, la partecipazione del pubblico richiesta da detta direttiva è avviata mediante l'annuncio presso la sede della regione competente e con la pubblicazione, sulla stampa locale, di informazioni relative al progetto, nonché mediante l'invito, a tutti gli interessati, a prendere conoscenza della valutazione dell'impatto ambientale e ad esprimersi al riguardo.

La normativa greca prevede, inoltre, un termine di 60 giorni per depositare un ricorso di annullamento di decisioni come quella recante autorizzazione del complesso turistico sull'isola di Io, che inizia a decorrere con la pubblicazione di detta decisione su Internet.

Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali volte a stabilire se la procedura di partecipazione del pubblico che ha preceduto l'adozione della decisione contestata soddisfi i requisiti della direttiva 2011/92 e se il termine per la proposizione del ricorso di annullamento di detta decisione possa iniziare a decorrere dalla sua pubblicazione su un sito Internet.

Nella sua sentenza, la Corte constata, anzitutto, che la direttiva 2011/92 riserva agli Stati membri il compito di determinare le modalità dettagliate di informazione e di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Per quanto attiene al principio di effettività, la Corte ricorda che le autorità competenti devono assicurarsi che i canali d'informazione utilizzati siano idonei a raggiungere i cittadini interessati, al fine di dare loro un'adeguata possibilità di conoscere le attività progettate, il processo decisionale e le loro possibilità di partecipazione in una fase precoce della procedura.

Su questo punto, la Corte ritiene che un'affissione nei locali della sede amministrativa regionale, situata sull'isola di Siro, anche accompagnata da una pubblicazione in un giornale locale di detta isola, non sembrerebbe contribuire in modo adeguato all'informazione del pubblico interessato dalla realizzazione di un progetto immobiliare previsto su un'altra isola che dista 55 miglia marine.

La Corte osserva poi che le condizioni di accesso al fascicolo della procedura di partecipazione devono consentire al pubblico interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti, il che implica l'accessibilità di detto fascicolo a condizioni agevoli. Spetta al giudice del rinvio stabilire se siffatti requisiti siano stati rispettati nel procedimento principale, tenendo conto, in particolare, dell'onere che il pubblico interessato deve sostenere per effettuare la traversata tra l'isola di Io e l'isola di Siro nonché delle possibilità che avevano le autorità competenti di consentire, a prezzo di un onere proporzionato, la messa a disposizione del fascicolo sull'isola di Io.

Infine, la Corte ritiene che la direttiva 2011/92 osti a una normativa nazionale che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall'annuncio di un'autorizzazione di un progetto su Internet, qualora essi non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente ai requisiti di tale direttiva.

ii. Partecipazione del pubblico nel corso di un processo decisionale in più fasi

Sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement (C-463/20, [EU:C:2022:121](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di "autorizzazione" – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale»

In questa causa, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza¹⁷, il giudice del rinvio ha altresì chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla partecipazione del pubblico, ai sensi della direttiva 2011/92, a un processo decisionale complesso che si caratterizza per il fatto che una determinata autorità è chiamata a valutare, in una fase preliminare o intermedia di detto processo, solo una parte dell'impatto ambientale del progetto interessato.

Su questo punto la Corte ricorda che gli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/92 obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire, nell'ambito del processo di valutazione e di autorizzazione dei progetti soggetti a tale direttiva, una partecipazione del pubblico rispondente a un insieme di requisiti. A tal proposito, i suddetti articoli esigono che la partecipazione del pubblico al processo decisionale intervenga in una fase precoce, che sia effettiva e che l'esito di questa partecipazione sia preso in considerazione dall'autorità competente al momento della sua decisione di autorizzare o meno il progetto di cui trattasi.

Orbene, tali diverse esigenze possono rivelarsi più delicate da conciliare nell'ambito di un processo decisionale complesso, in particolare nel caso in cui una determinata autorità sia chiamata a valutare, in una fase preliminare o intermedia, solo una parte dell'impatto ambientale del progetto interessato.

La Corte osserva pertanto che, in un'ipotesi del genere, il requisito della partecipazione tempestiva del pubblico al processo decisionale deve essere interpretato e applicato in un modo che si concilia con il requisito altrettanto importante di partecipazione effettiva di tale pubblico a tale processo.

Ne consegue che, nel contesto di un processo decisionale complesso come quello descritto dal giudice del rinvio, il requisito della partecipazione tempestiva del pubblico

¹⁷ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I.3. «Portata della valutazione degli effetti». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica I.4.b) «Determinazione delle condizioni procedurali in cui è effettuata la valutazione degli effetti».

al processo decisionale prevista all'articolo 6 della direttiva 2011/92 non impone di far precedere l'adozione della decisione preliminare relativa a una parte dell'impatto ambientale del progetto di cui trattasi da una tale partecipazione, a condizione che la partecipazione del pubblico sia garantita in maniera effettiva nel corso della procedura. Tale requisito di effettività impone, in primo luogo, che la partecipazione intervenga prima dell'adozione della decisione che l'autorità competente deve prendere per autorizzare tale progetto, in secondo luogo, che essa consenta al pubblico di esprimersi in modo utile e completo sull'impatto ambientale complessivo di detto progetto e, in terzo luogo, che l'autorità competente ad autorizzare un siffatto progetto possa tener pienamente conto di detta partecipazione.

b) Accesso alla giustizia

i. Obblighi degli Stati membri

Sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania (C-137/14, [EU:C:2015:683](#))

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 11 – Direttiva 2010/75/UE – Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) – Articolo 25 – Accesso alla giustizia – Normativa processuale nazionale non conforme»

Nel 2014, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro la Germania per aver violato, in particolare, gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 11 della direttiva 2011/92 ¹⁸.

In base al primo paragrafo di detta disposizione, gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato, che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva 2011/92 sulla partecipazione del pubblico.

A tal riguardo, la Commissione addebitava alla Germania, tra l'altro, di non aver adempiuto gli obblighi derivanti da detta disposizione limitando:

- 1) le situazioni nelle quali può essere chiesto l'annullamento per vizio di procedura di una decisione amministrativa rientrante nella direttiva 2011/92 e

¹⁸ In detto ricorso per inadempimento, la Commissione invocava anche una violazione dell'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

- 2) la legittimazione ad agire e la portata del controllo giurisdizionale alle obiezioni che sono state sollevate durante il procedimento amministrativo.

Accogliendo tali censure, la Corte osserva, in primo luogo, che l'articolo 11 della direttiva 2011/92 osta a che gli Stati membri limitino l'applicabilità delle disposizioni di trasposizione di detto articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell'omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata sì realizzata, ma all'esito di un procedimento viziato.

Inoltre, la Germania è altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo limitando l'annullamento delle decisioni per vizio di procedura all'assenza di valutazione o di esame preliminare dell'impatto ambientale e ai casi in cui il ricorrente dimostri che il vizio di procedura presenta un nesso di causalità con il risultato della decisione. Infatti, una limitazione del genere rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di ricorso di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/92 e pregiudica l'obiettivo di tale direttiva, inteso ad offrire ai membri del pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

In secondo luogo, la Corte constata che l'articolo 11 della direttiva 2011/92 osta a una limitazione, in forza di una disposizione nazionale, della legittimazione ad agire e della portata del controllo giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate nel termine impartito nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione della decisione oggetto del ricorso.

A tale proposito, la Corte precisa che, benché l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 non escluda che un ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa preceda il ricorso giurisdizionale e non osti a che l'ordinamento nazionale preveda l'obbligo per il ricorrente di esperire tutte le vie di ricorso amministrativo prima di essere autorizzato a proporre un ricorso giurisdizionale, tale disposizione di diritto dell'Unione non consente, tuttavia, di limitare i motivi che possono essere invocati da tale ricorrente a sostegno di un ricorso giurisdizionale.

Inoltre, una siffatta limitazione imposta al ricorrente quanto alla natura dei motivi che gli è consentito sollevare dinanzi al giudice incaricato dell'esame della legittimità della decisione amministrativa che lo riguarda non può essere giustificata da considerazioni relative al rispetto del principio della certezza del diritto. Infatti, non è in alcun modo dimostrato che un controllo giurisdizionale completo della fondatezza di detta decisione potrebbe pregiudicare tale principio.

Peraltro, per quanto attiene all'efficacia dei procedimenti amministrativi, se è vero che il fatto di sollevare un motivo per la prima volta nell'ambito di un ricorso giurisdizionale può ostacolare, in taluni casi, il corretto svolgimento di tale procedimento, l'obiettivo stesso perseguito dall'articolo 11 della direttiva 2011/92 consiste non solamente nel garantire al singolo il più ampio accesso possibile al controllo giurisdizionale, ma altresì nel consentire che tale controllo verta sulla legittimità sostanziale o procedurale della decisione impugnata nella sua interezza.

In tale contesto la Corte sottolinea che è tuttavia possibile per il legislatore nazionale prevedere norme procedurali specifiche, quali l'irricevibilità di un argomento presentato in modo abusivo o in mala fede, che costituiscono meccanismi adeguati al fine di garantire l'efficacia del procedimento giurisdizionale.

ii. Ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli

Sentenza del 16 aprile 2015, Gruber (C-570/13, [EU:C:2015:231](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Costruzione di un centro commerciale – Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale – Mancata partecipazione del pubblico»

Adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), la Corte constata che la direttiva 2011/92 osta a una normativa nazionale in forza della quale i vicini interessati da un progetto di costruzione e di esercizio di un centro commerciale non possono opporsi alla decisione secondo cui detto progetto non deve essere sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale, né eccepire che l'autorizzazione del progetto avrebbe dovuto essere sottoposta a una tale valutazione.

Nel febbraio 2012, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Sezione amministrativa indipendente del Land Carinzia, Austria) ha concesso un'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un centro commerciale a Klagenfurt am Wörthersee (Austria), su un terreno adiacente a un fondo di proprietà della sig.ra Gruber. Conformemente a una decisione del governo del Land Carinzia, del 21 luglio 2010, detta autorizzazione non è stata preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale.

La sig.ra Gruber ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione di autorizzazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), con la motivazione, in particolare, che tale autorizzazione doveva essere condizionata a una valutazione dell'impatto ambientale. A sostegno di tale ricorso, ella ha eccepito l'illegittimità della decisione del governo del Land Carinzia, con la quale detto governo ha ritenuto che non fosse necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto in questione.

A tal riguardo, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) precisa che, in forza della normativa austriaca, i vicini come la sig.ra Gruber non dispongono né della facoltà di proporre direttamente un ricorso contro la decisione relativa alla necessità di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale del progetto di costruzione ed esercizio di cui trattasi, né della qualità per contestare tale decisione nell'ambito di un eventuale ricorso contro la decisione di autorizzazione di detto progetto.

In tali circostanze, detto giudice ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla conformità di una siffatta normativa nazionale alla direttiva 2011/92.

A questo proposito, la Corte rammenta, da un lato, che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri provvedono, in conformità al proprio ordinamento giuridico in materia, affinché i membri del «pubblico interessato» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, che vantino un «interesse sufficiente» o che facciano valere la «violazione di un diritto», nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva 2011/92 per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.

Dall'altro, la Corte osserva che, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità per stabilire ciò che costituisce un «interesse sufficiente» o una «violazione di un diritto», detto margine di discrezionalità trova i propri limiti nel rispetto dell'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A questo proposito, se il legislatore nazionale può, in particolare, limitare ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall'articolo 11 della direttiva 2011/92, le disposizioni di tale articolo relative ai diritti di ricorso dei membri del pubblico interessato dalle decisioni, atti od omissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva non possono essere interpretate restrittivamente.

Ne consegue che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che priva un numero molto grande di singoli, compresi in particolare i vicini eventualmente idonei a soddisfare le condizioni previste dal suddetto articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, del diritto di ricorso avverso le decisioni di accertamento della necessità di procedere alla valutazione dell'impatto ambientale di un progetto è incompatibile con detta direttiva.

iii. Ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni di tutela dell'ambiente

Sentenza del 15 ottobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, [EU:C:2009:631](#))

«Direttiva 85/337/CEE – Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale – Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente»

Con la sua sentenza Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, la Corte constata che l'articolo 10 *bis* della direttiva 85/337¹⁹ osta a una normativa nazionale che riserva il

¹⁹ Come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

diritto di esperire un ricorso contro decisioni relative a operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva in parola alle sole associazioni di tutela dell'ambiente con un numero minimo di 2 000 aderenti.

Nel procedimento principale, il comune di Stoccolma (Svezia) ha concluso un contratto avente ad oggetto la costruzione di un tunnel nella roccia lungo circa un chilometro al fine di interrarvi cavi elettrici destinati a sostituire linee aeree ad alta tensione.

Sulla base della valutazione dell'impatto ambientale realizzata per detto progetto, la prefettura della provincia di Stoccolma ha concluso che esso poteva avere un notevole impatto sull'ambiente.

Posto che l'autorizzazione per realizzare i lavori è stata comunque rilasciata dall'autorità competente, un'associazione per la protezione dell'ambiente ha impugnato tale autorizzazione. Tale ricorso è stato però dichiarato irricevibile, poiché l'associazione ricorrente non possedeva il requisito, fissato dal legislatore nazionale, del numero minimo di 2 000 aderenti.

Chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione avverso detta decisione di irricevibilità, lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali, tra cui quella se la direttiva 85/337 consenta agli Stati membri di prevedere che associazioni di tutela dell'ambiente di piccole dimensioni non hanno il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva in parola.

Su tale punto la Corte ricorda che dalla direttiva 85/337 si evince che essa distingue, da una parte, il pubblico interessato da una delle operazioni che rientrano nel suo campo di applicazione in generale e, dall'altra, all'interno del suddetto pubblico interessato, una sottocategoria di persone fisiche o giuridiche che, vista la loro posizione particolare in relazione all'operazione considerata, in forza dell'articolo 10 *bis* di detta direttiva, devono vedersi riconoscere il diritto di contestare la decisione che l'autorizza.

Sebbene quest'ultimo articolo affidi ai legislatori nazionali il compito di determinare i presupposti che possono essere richiesti affinché un'organizzazione non governativa che promuove la protezione dell'ambiente, come un'associazione, possa beneficiare della legittimazione ad agire, le norme nazionali in tal modo stabilite devono, da un lato, garantire «un ampio accesso alla giustizia» e, dall'altro, conferire alle disposizioni della direttiva 85/337, relative al diritto ai ricorsi giurisdizionali, il loro effetto utile. Di conseguenza, tali norme nazionali non devono minacciare di svuotare di qualsiasi portata le disposizioni del diritto dell'Unione secondo le quali coloro che vantano un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest'ultimo, tra cui le associazioni di tutela dell'ambiente, devono poter agire dinanzi al giudice competente.

Osservando che il governo svedese aveva ammesso che solo due associazioni a tutela dell'ambiente contavano almeno 2 000 aderenti, la Corte conclude quindi che l'articolo

10 *bis* della direttiva 85/337 osta a una disposizione della normativa svedese che riserva il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva in parola alle sole associazioni di tutela dell'ambiente con un numero minimo di 2 000 aderenti.

Sentenza del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C-115/09, [EU:C:2011:289](#))

«Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Accesso alla giustizia — Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente»

Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, la Corte precisa anzitutto i contorni del diritto di ricorso delle associazioni per la tutela dell'ambiente ai sensi della direttiva 85/337 ²⁰.

Il procedimento principale trae origine da un progetto di costruzione e gestione di una centrale elettrica alimentata a carbone nel sito di Lünen (Germania), che è stato oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale. Nell'ambito di detta procedura, l'autorità competente, la quale ha constatato che il progetto non dava adito ad alcuna riserva sotto il profilo giuridico, ha emanato un parere preliminare e un'autorizzazione parziale.

Nel giugno 2008, una ONG ambientale denominata Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV (in prosieguito: «BUND») ha presentato dinanzi all'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania) un ricorso volto ad ottenere l'annullamento del parere preliminare e dell'autorizzazione parziale del progetto di cui trattasi. Essa eccepiva, in particolare, la violazione delle disposizioni recanti recepimento della direttiva 92/43.

Secondo detto giudice, il BUND non è legittimato a presentare tale ricorso di annullamento, dal momento che non fa valere la violazione di un diritto sostanziale dei singoli, come prescritto dal diritto tedesco per ottenere legittimazione ad agire. Tuttavia, tale giudice si chiede se la prescrizione tedesca, in base alla quale una ONG ambientale deve far valere la violazione di un diritto in tal senso sia, in quanto tale, compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare, con l'articolo 10 *bis* della direttiva 85/337.

In risposta a tali quesiti, la Corte ricorda che l'articolo 10 *bis*, primo comma, della direttiva 85/337 prevede che le decisioni, gli atti o le omissioni rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite da detta direttiva devono poter costituire oggetto di ricorso giurisdizionale per «contestar[ne] la

²⁰ Come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

legittimità sostanziale o procedurale», senza limitare in nessun modo i mezzi che possono essere invocati a sostegno di siffatto ricorso.

Con riferimento alle condizioni di ricevibilità del ricorso, detta disposizione contempla due ipotesi: la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata ad un «interesse sufficiente» oppure al presupposto che il ricorrente faccia valere la «violazione di un diritto», a seconda che la normativa nazionale si riferisca all'una o all'altra di dette condizioni. L'articolo 10 *bis*, terzo comma, prima frase, della direttiva 85/337 precisa poi che gli Stati membri sono tenuti a stabilire cosa costituisca violazione di un diritto, in conformità con l'obiettivo diretto ad attribuire al pubblico interessato «un ampio accesso alla giustizia».

Con riferimento ai ricorsi proposti dalle associazioni a tutela dell'ambiente, l'articolo 10 *bis*, terzo comma, seconda e terza frase, della direttiva 85/337 aggiunge che a tale scopo si deve ritenere che esse abbiano sufficiente interesse oppure siano portatrici di diritti passibili di violazione a seconda che la normativa nazionale si riferisca all'uno o all'altro di tali presupposti di ricevibilità.

Alla luce di detto contesto giuridico, la Corte osserva che, se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni od omissioni, o uno degli atti previsti dall'articolo 10 *bis* della direttiva 85/337, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell'ambiente salvo travisare le finalità di cui all'articolo 10 *bis*, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337.

Infatti, se, come risulta da detta disposizione, tali associazioni devono poter far valere gli stessi diritti dei singoli, sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia, da una parte, nonché con il principio di effettività, dall'altra, la circostanza che le dette associazioni non possano anche invocare la violazione di norme derivanti dal diritto dell'Unione in materia ambientale per il solo motivo che queste ultime tutelano interessi collettivi. Infatti, come emerge dalla controversia nella causa principale, ciò le priverebbe in larga misura della possibilità di far verificare il rispetto di norme derivanti da tale diritto, che sono, per la maggior parte dei casi, rivolte all'interesse pubblico e non alla sola protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente.

La Corte conclude pertanto che l'articolo 10 *bis* della direttiva 85/337 osta ad una normativa che non riconosca ad un'organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell'ambiente, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell'ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/337, la violazione di una norma derivante dal diritto dell'Unione ed avente l'obiettivo della tutela

dell'ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

iv. Requisito delle spese non eccessivamente onerose

a. Portata

Sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (C-470/16, EU:C:2018:185)

«Rinvio pregiudiziale – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92/UE – Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso prematuro – Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico – Applicabilità della convenzione di Aarhus»

Chiamata a esprimersi in via pregiudiziale, la Corte si pronuncia sull'ambito di applicazione del requisito secondo cui i procedimenti giurisdizionali in materia di ambiente «non devono essere eccessivamente onerosi», come sancito dalla direttiva 2011/92 e dalla convenzione di Aarhus ²¹.

Nel 2015, l'EirGrid plc, operatore pubblico irlandese di trasmissione di energia elettrica, ha chiesto l'autorizzazione per erigere circa 300 tralicci con cavi ad alto voltaggio, al fine di collegare le reti elettriche dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e assicurare un approvvigionamento di energia elettrica affidabile nell'isola. In seguito alla presentazione della domanda formale di autorizzazione del progetto e della valutazione di impatto ambientale, l'An Bord Pleanála, commissione di ricorso irlandese in materia di pianificazione territoriale, ha fissato un'udienza per il 7 marzo 2016.

Il 4 marzo 2016, una proprietaria terriera e un gruppo di pressione hanno chiesto di essere autorizzati a proporre un ricorso per contestare la procedura di autorizzazione del progetto. Tuttavia, la High Court (Alta Corte, Irlanda) si è rifiutata di accordare l'autorizzazione richiesta in quanto il ricorso era prematuro.

Nel quadro della procedura di liquidazione delle spese, le parti discutono sulla questione relativa alla ripartizione delle spese inerenti al procedimento di autorizzazione a proporre un ricorso, il cui ammontare supererebbe l'importo di EUR 500 000. In tale contesto, la High Court (Alta Corte) ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità del diritto irlandese con le disposizioni della direttiva 2011/92 e con le disposizioni della convenzione di Aarhus che stabiliscono il requisito che determinati procedimenti giurisdizionali non siano eccessivamente onerosi.

²¹ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

A questo proposito, la Corte ricorda che il requisito delle spese non eccessivamente onerose di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 riguarda l'insieme dei costi finanziari occasionati dalla partecipazione al procedimento giudiziario. Ne consegue che detto requisito deve essere interpretato nel senso che si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro, come quello di cui al procedimento principale, nell'ambito del quale viene determinato se un ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a maggior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato un ricorso.

La Corte osserva, inoltre, che quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazione di altre norme, il requisito delle spese non eccessivamente onerose si applica alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico. In un tal caso, spetta al giudice nazionale operare, *ex æquo et bono* e secondo le modalità procedurali nazionali applicabili, la distinzione tra le spese relative all'una o all'altra tipologia di argomentazione, al fine di assicurare che il requisito delle spese non eccessivamente onerose sia garantito per la parte del ricorso che si basa su norme relative alla partecipazione del pubblico.

In tale contesto, la Corte precisa che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che il medesimo requisito si applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dalla direttiva 2011/92, nei limiti in cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Benché tali disposizioni non siano dotate di effetto diretto, spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse.

In ultimo luogo, la Corte sottolinea che uno Stato membro non può derogare al requisito delle spese non eccessivamente onerose previsto dalla convenzione di Aarhus e dalla direttiva 2011/92, quando un ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l'asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all'ambiente. Il giudice nazionale può, tuttavia, tener conto di fattori quali, segnatamente, le ragionevoli probabilità di successo del ricorso o il suo carattere temerario o vessatorio, a condizione che l'ammontare delle spese che il ricorrente deve sopportare non siano irragionevolmente elevate.

b. Criteri di valutazione

Sentenza dell'11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos (C-260/11, [EU:C:2013:221](#))

«Ambiente — Convenzione di Aarhus – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2003/35/CE – Articolo 10 bis – Direttiva 96/61/CE – Articolo 15 bis – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Nozione di procedimenti giurisdizionali “non eccessivamente onerosi”»

In risposta a un rinvio pregiudiziale proposto dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito), la Corte precisa i criteri di valutazione del requisito dei procedimenti giurisdizionali «non eccessivamente onerosi» in materia ambientale, come previsto dall'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337²² e dall'articolo 15 *bis*, quinto comma, della direttiva 96/61²³.

Dopo aver respinto un'impugnazione proposta nel quadro di un procedimento in materia di ambiente, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte come dovesse applicare il succitato requisito delle «spese non eccessivamente onerose» nel caso di specie alla luce dei considerevoli rischi sotto il profilo delle spese cui la parte ricorrente in appello si era esposta in forza della normativa nazionale applicabile.

A questo proposito, la Corte osserva che il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337 e dall'articolo 15 *bis*, quinto comma, della direttiva 96/61 implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell'ambito di applicazione di tali articoli a causa dell'onere finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un'eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell'interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.

Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell'interessato, ma deve altresì procedere ad un'analisi oggettiva dell'importo delle spese. Pertanto, le spese di un procedimento non devono superare le capacità finanziarie dell'interessato né apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell'importanza della posta in gioco

²² Come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

²³ Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

per il medesimo e per la tutela dell'ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese.

Per contro, il fatto che l'interessato non sia stato in concreto dissuaso dall'esercitare la sua azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso per il medesimo, nel senso delle direttive 85/337 e 96/61.

Infine, il requisito del carattere non eccessivamente oneroso del procedimento giurisdizionale non può essere valutato in modo diverso da un giudice nazionale a seconda che egli statuisca in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un'ulteriore impugnazione.

6. Effetto diretto e interpretazione conforme

a) Effetto diretto verticale delle direttive e ripercussioni negative sui diritti di terzi

Sentenza del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, [EU:C:2004:12](#))

«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Provvedimento nazionale che rilascia una concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale – Effetto diretto delle disposizioni delle direttive – Situazione triangolare»

In questa causa, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza²⁴, la Corte è altresì invitata a pronunciarsi sulla questione se, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, un singolo, quale la sig.ra Wells, possa, se del caso, invocare l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della medesima, nei confronti delle autorità del Regno Unito.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4 di tale direttiva.

In tale contesto, il governo del Regno Unito sosteneva che riconoscere a un singolo, come la sig.ra Wells, il diritto di far valere detta disposizione nei confronti delle autorità

²⁴ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I. 4. a) «Momento in cui deve intervenire la valutazione degli effetti».

in una causa come quella di cui al procedimento principale, costituirebbe una situazione di «inverse direct effect», in cui il Regno Unito sarebbe direttamente obbligato a privare i proprietari privati della cava di Conygar Quarry dei loro diritti.

A tal proposito, la Corte ricorda che il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano creare obblighi a carico dei singoli. Nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di una direttiva possono generare solo diritti. Di conseguenza, un singolo non può far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro, qualora si tratti di un obbligo pubblico direttamente connesso all'attuazione di un altro obbligo che incombe ad un terzo, ai sensi di tale direttiva.

Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato.

La Corte osserva quindi che, per quanto concerne il procedimento principale, l'obbligo per il Regno Unito di garantire che le autorità competenti valutino l'impatto ambientale dello sfruttamento della cava di Conygar Quarry non è direttamente connesso all'esecuzione di un qualsiasi obbligo che incomba, ai sensi della direttiva 85/337, sui proprietari di tale cava. Il fatto che le operazioni minerarie debbano essere interrotte per attendere i risultati della valutazione è, certamente, la conseguenza dell'adempimento tardivo degli obblighi di detto Stato. Tuttavia, una simile conseguenza non può essere qualificata come «inverse direct effect» delle disposizioni di tale direttiva nei confronti di detti proprietari.

Pertanto, la Corte conclude che un singolo come la sig.ra Wells può, ove sia necessario, far valere nei confronti delle autorità del Regno Unito l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della medesima.

b) Interpretazione conforme del diritto nazionale

Sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn (C-167/17, [EU:C:2018:833](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva»

A fronte del rinvio pregiudiziale introdotto dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), la Corte ricorda che, benché la norma secondo cui i procedimenti giurisdizionali in materia di ambiente «non devono essere eccessivamente onerosi», come enunciata all'articolo

10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337²⁵, sia priva di efficacia diretta, i giudici nazionali sono tuttavia tenuti ad assicurare, quanto più possibile, un'interpretazione del diritto nazionale conforme a detta disposizione.

Nel corso del 2004, l'An Bord Pléanala (Agenzia per la pianificazione territoriale, Irlanda) (in prosieguo: l'«Agenzia») ha rilasciato una licenza edilizia per la costruzione, ad Achonry, nella County Sligo (contea di Sligo, Irlanda), di un impianto per l'ispezione degli animali trovati morti su tutto il territorio irlandese.

Il sig. Klohn, proprietario di una fattoria situata in prossimità del sito di detto impianto, ha presentato un ricorso giurisdizionale contro la suddetta licenza edilizia, che è stato respinto con sentenza del 23 aprile 2008 della High Court (Alta Corte). Il 6 maggio seguente, detto giudice ha condannato il sig. Klohn a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia.

Con decisione del 24 giugno 2010, il *Taxing Master* della High Court (Alta Corte) ha stimato le spese che il sig. Klohn doveva rimborsare all'Agenzia in circa EUR 86 000. Tale decisione è stata confermata da una decisione della High Court (Alta Corte), avverso la quale il sig. Klohn ha proposto appello dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda).

Alla luce dell'ammontare delle spese di cui trattasi, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di chiedere alla Corte si pronunciarsi, segnatamente, sulla questione

- se la norma della «procedura non eccessivamente onerosa», come enunciata all'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337, abbia efficacia diretta o se esista un obbligo di interpretazione conforme a tal riguardo, e
- se il *Taxing Master* o il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso la sua decisione debba applicare detta norma della procedura non eccessivamente onerosa benché la decisione di condanna alle spese sia divenuta definitiva.

Dopo aver osservato che la questione dell'efficacia diretta della norma della procedura non eccessivamente onerosa si pone nel procedimento principale a causa del recepimento tardivo, da parte dell'Irlanda, dell'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, la Corte constata che detta disposizione è priva di efficacia diretta. Conformemente all'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, i giudici irlandesi sono tuttavia tenuti, quanto più possibile, a interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento dell'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337, in modo tale che ai soggetti dell'ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell'onere finanziario che potrebbe derivarne.

²⁵ Come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17).

A tal riguardo, la Corte precisa, inoltre, che i giudici irlandesi sono tenuti, a partire dalla scadenza del termine di recepimento dell'articolo 10 *bis*, quinto comma, della direttiva 85/337, a interpretare il diritto nazionale in modo da rendere gli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della precedente legge immediatamente compatibili con le disposizioni di detta disposizione. Ne consegue che l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme alla norma della procedura non eccessivamente onerosa di cui a tale disposizione si impone a detti giudici quando decidono della ripartizione delle spese in procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.

Ricordando che la procedura irlandese in materia di spese si svolge in due fasi, la Corte osserva, inoltre, che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra alcuni limiti, tra cui quelli risultanti dal principio dell'autorità di cosa giudicata. Nel caso di specie, spetta pertanto al giudice del rinvio valutare l'autorità di cosa giudicata inerente alla decisione del 6 maggio 2008 con la quale la High Court (Alta Corte) ha posto le spese del procedimento a carico del sig. Klohn senza fissarne l'ammontare preciso, per determinare se e in quale misura un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla norma della procedura non eccessivamente onerosa sia possibile nel procedimento principale.

II. Valutazione degli effetti di piani e programmi ai sensi della direttiva 2001/42

1. Ambito di applicazione della direttiva 2001/42

a) Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42

*Sentenza del 25 giugno 2020 (Grande Sezione), A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele) (C-24/19, [EU:C:2020:503](#))*²⁶

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull'ambiente – Autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite da un'ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l'attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell'Unione – Presupposti»

Con la sentenza A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull'interpretazione della direttiva 2001/42, fornendo precisazioni importanti sulle misure soggette alla valutazione prescritta da tale direttiva.

Alla Corte è stata sottoposta tale domanda di interpretazione nell'ambito di una controversia che oppone alcuni residenti di un'area situata in prossimità dell'autostrada E40, nel territorio dei comuni di Aalter (Belgio) e Nevele (Belgio), prevista per l'installazione di un parco eolico, al Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (funzionario regionale preposto all'Urbanistica del dipartimento di Pianificazione territoriale delle Fiandre, sezione delle Fiandre Orientali, Belgio), in merito al rilascio da parte di questa autorità di un'autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di cinque turbine eoliche (in prosieguo: l'«autorizzazione impugnata»). Il rilascio, il 30 novembre 2016, dell'autorizzazione controversa era stato subordinato, segnatamente, al rispetto di talune condizioni stabilite da disposizioni di un'ordinanza del governo fiammingo e da una circolare relativa all'installazione e alla gestione di impianti eolici.

A sostegno del ricorso di annullamento dell'autorizzazione controversa proposto dinanzi al Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio), i ricorrenti hanno invocato, segnatamente, la violazione della direttiva 2001/42, in quanto l'ordinanza e la circolare in base alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione non sarebbero state oggetto di una valutazione ambientale. L'autore

²⁶ Questa sentenza è presentata anche alle rubriche II. 2. a) i. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42» e III. 2. «Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2001/42».

dell'autorizzazione impugnata ha ritenuto, al contrario, che l'ordinanza e la circolare in questione non dovessero essere sottoposte a una valutazione simile.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che, conformemente all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, quest'ultima riguarda i piani e i programmi, e le relative modifiche, elaborati o adottati da un'autorità di uno Stato membro, a condizione che siano stati «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

A tal proposito, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell'applicazione di tale direttiva, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione. Quindi, una misura deve essere considerata «prevista» quando la facoltà di adottare la medesima trova il suo fondamento giuridico in una disposizione di tale natura, anche se non esiste, propriamente parlando, alcun obbligo di adottare detta misura.

Invitata dal giudice del rinvio e dal governo del Regno Unito a riconsiderare tale giurisprudenza, la Corte evidenzia anzitutto che una limitazione della condizione prevista dall'articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42 ai soli «piani e programmi» la cui adozione è obbligatoria rischierebbe di conferire a tale nozione una portata marginale, e non consentirebbe di garantire l'efficacia pratica di tale disposizione. Infatti, secondo la Corte, tenuto conto della diversità delle situazioni e dell'eterogeneità delle prassi delle autorità nazionali, l'adozione di piani o programmi, e relative modifiche, spesso non è né imposta in maniera generale, né lasciata alla totale discrezione delle autorità competenti. Inoltre, il livello elevato di tutela dell'ambiente che la direttiva 2001/42 mira a garantire, assoggettando i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente ad una valutazione ambientale, è conforme ai requisiti dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente ²⁷. Orbene, siffatti obiettivi rischierebbero di essere compromessi in caso di interpretazione restrittiva, atta a consentire ad uno Stato membro di eludere tale obbligo di valutazione ambientale evitando di rendere obbligatoria l'adozione dei piani o dei programmi. Infine, la Corte rileva che l'interpretazione estesa della nozione di «piani e programmi» è conforme agli impegni internazionali dell'Unione ²⁸.

La Corte esamina poi la questione se l'ordinanza e la circolare in esame soddisfino la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42. A tal proposito, essa rileva che l'ordinanza è stata adottata dal governo fiammingo, quale potere esecutivo di un ente federato belga, in forza di un'autorizzazione legislativa. Inoltre, la circolare, volta a circoscrivere il potere discrezionale delle autorità competenti,

²⁷ Articolo 3, paragrafo 3, TUE, articolo 191, paragrafo 2, TFUE e articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

²⁸ Quali discendono, segnatamente, dall'articolo 2, paragrafo 7, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991.

promana anch'essa dal governo fiammingo e modifica, sviluppandole o derogandovi, le disposizioni di tale ordinanza, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare riguardo alla sua esatta natura giuridica e alla sua portata precisa. La Corte conclude quindi che l'ordinanza e, fatte salve tali verifiche, la circolare rientrano nella nozione di «piani e programmi», poiché vanno considerate come «previste» ai sensi della direttiva 2001/42.

Sentenza del 22 febbraio 2022 (Grande Sezione), Bund Naturschutz in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102)²⁹

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di "piani e programmi" – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un'autorità locale»

Nella sua sentenza Bund Naturschutz in Bayern, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa la nozione di piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

Nel 2013 il Landkreis Rosenheim (circondario di Rosenheim, Germania) ha adottato un regolamento relativo a una zona di tutela paesaggistica (in prosieguo: il «regolamento Inntal Süd»), senza avere precedentemente proceduto a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42. Il regolamento Inntal Süd ha posto sotto tutela una zona di 4 021 ha, ossia circa 650 ha in meno rispetto alla zona tutelata in vigore dei regolamenti precedenti.

La Bund Naturschutz in Bayern eV, un'associazione per la tutela dell'ambiente, ha impugnato tale regolamento dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore della Baviera, Germania). Poiché la sua domanda è stata respinta in quanto irricevibile, l'associazione ha proposto un ricorso in cassazione (*Revision*) avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

Quest'ultimo giudice ritiene che il regolamento Inntal Süd costituisca un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42. Nutrendo tuttavia dubbi in ordine all'obbligo del circondario di Rosenheim di effettuare, ai sensi di tale direttiva, una valutazione ambientale prima dell'adozione di detto regolamento, esso ha deciso di sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale.

²⁹ Questa sentenza è presentata anche alle rubriche II. 2. a) i. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42» e II. 2. b) ii. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42».

In via preliminare, la Corte ricorda che la direttiva 2001/42 riguarda i piani e i programmi che sono, da un lato, elaborati o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale e, dall'altro, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Per quanto concerne la seconda condizione, da una giurisprudenza costante risulta che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell'applicazione di tale direttiva, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione. Pertanto, una misura deve essere considerata «prevista» quando esiste nel diritto nazionale una base giuridica particolare che autorizzi le autorità competenti a procedere alla sua adozione, anche se tale adozione non ha carattere obbligatorio.

Di conseguenza, dato che il regolamento Inntal Süd è stato adottato da un'autorità locale sul fondamento di una disposizione della normativa tedesca, esso costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42. A tale proposito, la Corte rileva che il carattere generale di detto regolamento, che contiene disposizioni generali e astratte che dettano prescrizioni generali, non osta a una siffatta qualificazione. Infatti, la circostanza che un atto nazionale presenti un certo livello di astrazione e persegua un obiettivo di trasformazione di un'area geografica costituisce un'illustrazione della sua dimensione pianificatrice o programmatica e non osta alla sua inclusione nella nozione di «piani e programmi».

b) Abrogazione di piani e programmi

Sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a. (C-567/10, [EU:C:2012:159](#))

«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Nozione di piani e programmi “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” – Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore»

Adita mediante rinvio pregiudiziale della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), la Corte conferma che atti di abrogazione di piani o programmi ai sensi della direttiva 2001/42 rientrano anch'essi, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

A seguito dell'adozione, da parte della Région de Bruxelles-Capitale (Regione di Bruxelles Capitale), di un'ordinanza di modifica del code bruxellois de l'aménagement du territoire (codice di Bruxelles sull'assetto del territorio), numerose associazioni senza scopo di lucro hanno proposto dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) un ricorso di annullamento di talune disposizioni di detta ordinanza. A sostegno del loro ricorso, dette associazioni criticano, segnatamente, il fatto che le disposizioni

modificative contestate non richiedono, ai fini dell'abrogazione di piani particolareggiati di destinazione dei suoli e dell'adozione di piani di gestione patrimoniale, una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

In tale contesto, la Cour constitutionnelle si è chiesta, in particolare, se l'abrogazione totale o parziale di un piano o di un programma rientrante nell'ambito della direttiva 2001/42 debba essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi di quest'ultima.

A tal proposito, la Corte osserva che, benché l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 si riferisca esplicitamente non agli atti di abrogazione, ma unicamente agli atti modificativi di piani e programmi, ciò non toglie che, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, le disposizioni che delimitano l'ambito di applicazione di quest'ultima devono essere interpretate in senso ampio. Non solo, posto che un atto di abrogazione comporta necessariamente una modifica del contesto normativo di riferimento ed altera, di conseguenza, gli effetti ambientali che, eventualmente, erano stati valutati secondo la procedura prevista dalla direttiva 2001/42, esso può produrre effetti significativi sull'ambiente.

La Corte conclude così che, tenuto conto delle caratteristiche e degli effetti degli atti di abrogazione di piani o programmi ai sensi della direttiva 2001/42, sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione, e in grado di ledere, in parte, l'efficacia di detta direttiva, considerare esclusi detti atti dall'ambito di applicazione di quest'ultima.

Per contro, in linea di principio, è diverso il caso se l'atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede.

2. **Obbligo di valutazione degli effetti in caso di rischi significativi per l'ambiente**
- a) **Piani e programmi che presentano un rischio di significativo impatto sull'ambiente**
- i. **Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42**

Sentenza del 22 febbraio 2022 (Grande Sezione), Bund Naturschutz in Bayern (C-300/20, [EU:C:2022:102](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un'autorità locale»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ³⁰, la Corte esamina anche se una misura nazionale come il regolamento Inntal Süd, volta a tutelare la natura e il paesaggio e che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42.

Ai sensi di detta disposizione, una valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che soddisfano due condizioni cumulative.

In primo luogo, i piani o programmi devono «riguardare» uno dei settori elencati in detto articolo ³¹. Nel caso di specie, secondo la Corte, tale prima condizione risulta soddisfatta; tuttavia ciò dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

A tal proposito, la Corte precisa che il fatto che l'obiettivo principale di un piano o di un programma sia la protezione dell'ambiente non esclude che esso possa «riguardare» anche uno dei settori elencati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42. Infatti, l'essenza stessa delle misure di portata generale elaborate ai fini della tutela dell'ambiente è proprio quella di disciplinare le attività umane che hanno effetti significativi sull'ambiente, tra cui quelle rientranti nei settori menzionati.

In secondo luogo, i piani o i programmi devono definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92.

³⁰ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 1. a) «Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II. 2. b) ii. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42».

³¹ Vale a dire i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Tale requisito è soddisfatto quando un piano o un programma stabilisce un insieme significativo di criteri e di modalità per l'autorizzazione e l'attuazione di uno o più progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2001/42, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni di funzionamento di tali progetti, o l'assegnazione di risorse connesse a tali progetti. Per contro, qualora un piano o un programma, quale il regolamento Inntal Süd, si limiti a definire obiettivi di tutela paesaggistica in termini generali e a sottoporre attività o progetti nell'area di tutela ad un obbligo di autorizzazione, senza tuttavia enunciare criteri o modalità per l'autorizzazione e l'attuazione di detti progetti, il summenzionato requisito non è soddisfatto, anche se detto regolamento può esercitare una certa influenza sull'ubicazione dei progetti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che il regolamento Inntal Süd non costituisce un piano o un programma che deve essere sottoposto a una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, in quanto non prevede norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l'elaborazione e l'attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2001/42, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Sentenza del 25 giugno 2020 (Grande Sezione), A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele) (C-24/19, [EU:C:2020:503](#))

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull'ambiente – Autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite da un'ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l'attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell'Unione – Presupposti»

Nella sentenza A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele), il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ³², la Corte conferma che un'ordinanza e una circolare, come quelle oggetto della presente causa, entrambe contenenti diverse disposizioni riguardanti l'installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d'ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore costituiscono piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42.

A tal proposito, la Corte considera che i precetti sanciti dall'ordinanza e dalla circolare in esame relativamente all'installazione e alla gestione di impianti eolici presentano

³² Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 1. a) «Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III. 2. «Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2001/42».

un'importanza e un'estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni alle quali assoggettare il rilascio di un'autorizzazione per l'installazione e la gestione di parchi eolici, il cui impatto ambientale è innegabile. Essa precisa che una siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla natura giuridica particolare della circolare.

ii. Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42

Sentenza del 12 giugno 2019, CFE (C-43/18, [EU:C:2019:483](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Decreto – Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE – Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione – Nozione di "piani e programmi" – Obbligo di procedere a una valutazione ambientale»

Adita mediante rinvio pregiudiziale del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), la Corte interpreta l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42, che richiede una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva ogni volta che si ritiene necessaria una valutazione in forza degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43.

Nel procedimento principale, la Compagnie d'entreprises CFE SA (in prosieguo: la «CFE») chiedeva l'annullamento di un decreto del governo della Région de Bruxelles-Capitale (Regione di Bruxelles-Capitale) recante designazione del «complesso Foresta di Soignes - Valle della Woluwe» quale zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva 92/43. A sostegno di tale ricorso, la CFE contestava la decisione del governo della Région de Bruxelles-Capitale di non sottoporre detto decreto a valutazione ambientale per il fatto che non si rendeva necessaria una opportuna valutazione dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

Chiamata dal giudice del rinvio a pronunciarsi su tale aspetto, la Corte ricorda che, in forza dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, solo i piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito devono formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza in applicazione di detta direttiva. Orbene, un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, con cui uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione è, per sua stessa natura, direttamente connesso o necessario alla gestione della zona di cui trattasi.

Ne consegue che un decreto come quello oggetto del procedimento principale può, in effetti, essere dispensato da una opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 e, di conseguenza, da una valutazione ambientale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42.

Tuttavia, la circostanza che un siffatto decreto non debba essere obbligatoriamente preceduto da una valutazione ambientale in ragione del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42 non significa che esso sia sottratto a qualsiasi obbligo in materia, dal momento che non è escluso che esso possa stabilire norme che portino ad assimilarlo a un piano o a un programma, ai sensi di quest'ultima direttiva, per il quale una valutazione degli effetti sull'ambiente può essere obbligatoria.

b) Piani e programmi che possono presentare un rischio di significativo impatto sull'ambiente

i. Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42

Sentenza del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15, [EU:C:2016:978](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale” – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate»

Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, la Corte conferma la validità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 alla luce sia dell'articolo 191 TFUE, che definisce gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'ambiente, che dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce la protezione dell'ambiente.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 di detto articolo che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo qualora gli Stati membri valutino che possono produrre impatti significativi sull'ambiente.

In applicazione della normativa nazionale di recepimento di detto articolo 3, paragrafo 3, il Consiglio comunale di Venezia (Italia) aveva approvato un progetto di interventi edilizi su un'isola situata nella laguna di Venezia che era stato sottoposto a una valutazione dell'incidenza sull'ambiente ai sensi della direttiva 92/43, ma non a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42. A tal proposito la commissione regionale competente aveva ritenuto, da un lato, che il piano in oggetto riguardasse solo l'uso di piccole aree a livello locale e, dall'altro, che detto piano non avesse effetti significativi sull'ambiente.

Con decisione del 2 ottobre 2014, il commissario straordinario del Comune di Venezia aveva approvato detto piano senza apportare alcuna modifica.

L'Associazione Italia Nostra Onlus, il cui obiettivo è quello di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) la suddetta decisione di approvazione unitamente ad altri atti, contestando, fra l'altro, la validità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 alla luce del diritto dell'Unione.

Ritenendo che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 sia invalido alla luce dell'articolo 191 TFUE e dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sottoposto tale questione di validità alla Corte.

A questo proposito, la Corte osserva che dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, in combinato disposto con il considerando 10 di detta direttiva emerge che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le autorità competenti dello Stato membro interessato devono procedere a un esame preventivo volto a verificare se un piano o programma particolare possa avere effetti significativi sull'ambiente, dopo di che tali autorità sono tenute ad assoggettare obbligatoriamente tale piano o tale programma a una valutazione ambientale ai sensi della medesima direttiva qualora esse pervengano alla conclusione che detto piano o detto programma sia tale da avere effetti di questo tipo sull'ambiente.

Poiché non sottrae a una valutazione ambientale ai sensi di tale direttiva alcun piano o programma che possa avere effetti significativi sull'ambiente, la suddetta disposizione è coerente con l'obiettivo perseguito dalla medesima direttiva di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. A tal riguardo, spetta agli Stati membri, nell'ambito delle loro attribuzioni, adottare tutti i provvedimenti necessari, generali o particolari, affinché tutti i piani o programmi che possano produrre effetti significativi sull'ambiente ai sensi della direttiva 2001/42 siano sottoposti, prima della loro adozione, a una valutazione ambientale, conformemente alle modalità procedurali e ai criteri previsti da detta direttiva. In ogni caso, il mero rischio che le autorità nazionali, mediante il loro operato, possano eludere l'applicazione della direttiva 2001/42 non è tale da comportare l'invalidità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva medesima.

Di conseguenza, secondo la Corte, non risulta che il Parlamento e il Consiglio, quando hanno adottato l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, abbiano commesso un manifesto errore di valutazione rispetto all'articolo 191 TFUE. Pertanto, detta disposizione non ha mostrato alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità alla luce dell'articolo 191 TFUE. Di conseguenza, essa non ha rivelato neppure elementi tali da inficiarne la validità alla luce dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Rispondendo a una questione interpretativa sottoposta in via subordinata dal giudice del rinvio, la Corte precisa, inoltre, che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42,

letto in combinato disposto con il considerando 10 della medesima, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui al detto paragrafo 3 dev'essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata, alle seguenti condizioni:

- che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale, e
- che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima.

Sentenza del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. (C-295/10, [EU:C:2011:608](#)) ³³

«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull'ambiente – Piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale – Articolo 3, paragrafo 3 – Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica – Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 5 – Relazione con la direttiva 85/337/CEE – Articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»

Nella sentenza Valčiukienė e a., la Corte precisa il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in forza dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42 per determinare se i piani o programmi di cui al paragrafo 3 di detto articolo possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Con decisioni del 23 marzo e del 20 aprile 2006, la Pakruojo rajono savivaldybė (Consiglio regionale di Pakruojas, Lituania) ha approvato piani dettagliati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari destinati all'allevamento intensivo aventi la capacità di 4 000 suini, nonché la destinazione delle superfici dei terreni destinati ad accogliere tali complessi.

I ricorsi proposti avverso dette due decisioni sono stati respinti dal Šiaulių apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Šiauliai, Lituania). In tale contesto, quest'ultimo ha osservato che, secondo il diritto nazionale, la procedura di valutazione strategica dell'impatto ambientale non si applica a documenti di pianificazione territoriale che, come i due piani dettagliati contestati, contemplano un unico oggetto di attività economica.

Chiamato a pronunciarsi in appello, il Vyriausiosios administracinės teisės apeliacinis skyrius (Corte suprema amministrativa, Lituania) ha confermato che la disciplina nazionale applicabile alla data dei fatti di cui alla causa principale non imponeva di effettuare una valutazione strategica degli effetti ambientali dei due piani contestati. Tuttavia, alla luce del fatto che tale disciplina costituiva attuazione della direttiva 2001/42, detto giudice ha deciso di

³³ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica IV. «Applicazione cumulativa di direttive che impongono una valutazione degli effetti».

chiedere alla Corte in via pregiudiziale se detta misura nazionale di recepimento fosse compatibile con la direttiva 2001/42.

A tal riguardo, la Corte constata che piani come quelli contestati nella causa principale sono previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 e che per essi, fatto salvo il paragrafo 3 dello stesso articolo, è obbligatorio effettuare una valutazione ambientale.

Secondo la Corte, i piani di cui trattasi nella causa principale possono, inoltre, rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, a tenore del quale i piani di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale sono obbligatoriamente assoggettati ad una valutazione soltanto se gli Stati membri «determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente». In tale contesto, l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42 consente agli Stati membri di determinare se piani di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni.

Il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono così in forza dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42 per determinare taluni tipi di piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente trova, tuttavia, i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il paragrafo 2 dello stesso articolo, di assoggettare a una valutazione ambientale i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le aree che potrebbero essere coinvolte.

Quindi, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di una categoria di piani resterebbe *a priori* sottratta all'obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l'estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo.

La Corte conclude così che l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della medesima, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede in modo generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. Infatti, detto criterio non è idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no effetti significativi sull'ambiente.

ii. Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42

Sentenza del 22 febbraio 2022 (Grande Sezione), Bund Naturschutz in Bayern (C-300/20, [EU:C:2022:102](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un'autorità locale»

Nella sua sentenza Bund Naturschutz in Bayern, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ³⁴, la Corte dichiara altresì che una misura nazionale come il regolamento Inntal Süd, volta a tutelare la natura e il paesaggio e che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l'elaborazione e l'attuazione di progetti non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42. Ai sensi di detta disposizione, spetta agli Stati membri determinare se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 di detto articolo, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possano avere effetti significativi sull'ambiente, con la conseguenza che deve essere effettuata una valutazione ambientale.

3. Consultazioni

Sentenza del 20 ottobre 2011, Seaport (NI) e a. (C-474/10, [EU:C:2011:681](#))

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 6 – Designazione, a fini di consultazione, delle autorità che possono essere interessate dagli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione di piani e programmi – Possibilità per un'autorità consultiva di concepire piani o programmi – Obbligo di designazione di un'autorità distinta – Modalità relative all'informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico»

Adita in via pregiudiziale dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d'appello dell'Irlanda del Nord, Regno Unito), la Corte precisa a quali condizioni un'autorità designata dalla normativa nazionale ai fini della procedura di consultazione prevista all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 può essere essa stessa incaricata

³⁴ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 1. a) «Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II. 2. a) i. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42».

dell'elaborazione di un piano o di un programma rientrante nell'ambito di detta procedura.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate durante l'elaborazione di un rapporto ambientale relativo a un piano o a un programma ai sensi di detta direttiva e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.

In esecuzione di detto obbligo, il diritto nord-irlandese aveva designato il Department of the Environment (Ministero dell'Ambiente, Irlanda del Nord) come organo consultivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42. Tuttavia, nella causa sottoposta al giudice del rinvio, detto Department of the Environment (Ministero dell'Ambiente) era esso stesso incaricato dell'elaborazione di un piano soggetto a una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione se, quando un'autorità nazionale è sia l'organo responsabile del piano di cui trattasi sia l'organo designato dalla normativa nazionale ai fini della procedura di consultazione, lo Stato membro sia tenuto a nominare una nuova autorità consultiva, distinta e indipendente dalla prima.

Su questo punto, la Corte dichiara che, in circostanze come quelle della causa principale, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia creata o designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana.

Il giudice del rinvio aveva, inoltre, invitato la Corte a precisare i termini fissati ai fini della procedura di consultazione. A tale proposito, l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42 impone che sia data «tempestivamente» «un'effettiva opportunità» alle autorità designate e al pubblico, che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, di esprimere il proprio parere su una proposta di piano o di programma di cui trattasi nonché sul rapporto ambientale.

Secondo la Corte, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale. Di conseguenza, il citato paragrafo 2 non osta a che

siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall'autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest'ultimo caso, tale medesimo paragrafo 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un'effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.

III. Mantenimento provvisorio degli effetti di atti nazionali adottati in violazione dell'obbligo di compiere una valutazione delle incidenze

1. Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2011/92

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, [EU:C:2019:622](#))

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell'energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell'attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall'altro, il rinvio, anch'esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell'impatto ambientale»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza³⁵, la Corte dichiara che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive 2011/92 e 92/43, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell'ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.

³⁵ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica I. 1. a) «Nozione di progetto». Questa sentenza è presentata anche alle rubriche I. 2. a) «Progetti che presentano un rischio di significativo impatto sull'ambiente (allegato I)» e I. 2. c) «Esenzioni dall'obbligo di valutazione degli effetti».

2. Atti nazionali adottati in violazione della direttiva 2001/42

Sentenza del 28 febbraio 2012 (Grande Sezione), Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, [EU:C:2012:103](#))

«Tutela dell'ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articoli 2 e 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Piano o programma – Omessa valutazione ambientale preventiva – Annullamento di un piano o programma – Possibilità di mantenere gli effetti del piano o programma – Presupposti»

Nella sentenza *Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne*, la Corte considera che, in condizioni eccezionali, un programma d'azione in materia ambientale adottato in violazione della direttiva 2001/42 può essere mantenuto in vigore sino all'adozione di una misura sostitutiva.

Nella controversia principale, due ONG belghe, *Inter-Environnement Wallonie ASBL* e *Terre wallonne ASBL*, avevano presentato al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio) un ricorso di annullamento di un decreto del governo vallone diretto alla trasposizione di talune disposizioni della direttiva 91/676 ³⁶.

Ritenendo che il decreto impugnato costituisca un «piano o programma» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, il Conseil d'État ha constatato che l'assenza di una valutazione ambientale preventiva, come richiesta da detta direttiva, dovrebbe, in linea di principio, portare all'annullamento del decreto di cui trattasi.

Tuttavia, posto che l'annullamento con effetto retroattivo del decreto impugnato priverebbe, nella Regione vallona, l'ordinamento giuridico belga di qualunque misura di trasposizione della direttiva 91/676 fino a rifacimento dell'atto annullato e creerebbe, così, una situazione di inadempimento, da parte del Regno del Belgio, degli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima direttiva, il Conseil d'État ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla possibilità di mantenere in vigore il decreto impugnato sino all'adozione di un regime sostitutivo.

A questo proposito, la Corte ricorda che, quando un giudice nazionale è investito di un ricorso diretto all'annullamento di un atto nazionale costituente un «piano o programma» ai sensi della direttiva 2001/42, adottato in violazione dell'obbligo di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione di una tale valutazione, ivi compresi l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del piano o programma impugnato.

³⁶ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU 1991, L 375, pag. 1).

Tuttavia, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che:

- tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676;
- l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato;
- a seguito dell'annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente, nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva, e
- il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata.

Sentenza del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15, [EU:C:2016:603](#))

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Atto nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione – Conseguenze giuridiche – Potere del giudice nazionale di mantenere provvisoriamente taluni effetti di tale atto – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale»

Chiamata a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), la Corte conferma la sua giurisprudenza sulla possibilità per i giudici nazionali di mantenere eccezionalmente e provvisoriamente gli effetti di atti nazionali incompatibili con disposizioni della direttiva 2001/42.

La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da un ricorso proposto dinanzi al Conseil d'État (Francia) con cui veniva messa in discussione la compatibilità del diritto francese con la direttiva 2001/42. In tale contesto, detto giudice ha in particolare annullato le disposizioni del décret n° 2012-616 (decreto n. 2012-616) che definiscono l'autorità competente in materia di ambiente che dev'essere consultata nell'ambito della valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva.

Secondo il Conseil d'État (Francia), la retroattività del parziale annullamento di tale decreto presentava, tuttavia, il rischio di rimettere in discussione la legittimità non soltanto dei piani e dei programmi adottati sul suo fondamento, bensì anche la legittimità di qualsiasi atto adottato sulla base di questi ultimi. Orbene, una situazione di

tal genere sarebbe pregiudizievole sia per il rispetto del principio di certezza del diritto sia per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione riguardo alla tutela dell'ambiente.

In tali circostanze, il Conseil d'État (Francia) ha invitato la Corte a precisare a quali condizioni un giudice nazionale possa mantenere taluni effetti di un atto nazionale incompatibile con la direttiva 2001/42 e se un giudice nazionale di ultima istanza sia, in una tale ipotesi, sempre tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale.

Ricordando la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne³⁷, la Corte risponde, in primo luogo, che il giudice nazionale può limitare nel tempo, qualora il diritto interno lo consenta, eccezionalmente e caso per caso, taluni effetti di una dichiarazione di illegittimità di una disposizione del diritto nazionale, adottata in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42, a condizione che tale limitazione risulti necessaria alla luce di considerazioni imperative connesse alla tutela dell'ambiente e tenuto conto delle specifiche circostanze della controversia sottoposta al suo esame. Tale eccezionale facoltà può tuttavia essere esercitata soltanto allorché ricorrano tutte le condizioni indicate nella sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne.

In secondo luogo, la Corte risponde in senso affermativo alla questione se il giudice nazionale le cui decisioni non siano ulteriormente soggette a ricorso giurisdizionale sia, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale prima di avvalersi dell'eccezionale facoltà di mantenere provvisoriamente disposizioni di diritto interno giudicate contrarie al diritto dell'Unione. A parere della Corte, tale giudice nazionale è dispensato da detto obbligo soltanto allorché sia persuaso, cosa che è subordinata a circostanziata dimostrazione, che non sussistano ragionevoli dubbi riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle condizioni risultanti dalla sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne.

Sentenza del 25 giugno 2020 (Grande Sezione), A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele) (C-24/19, [EU:C:2020:503](#))

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull'ambiente – Autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite da un'ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l'attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell'Unione – Presupposti»

³⁷ Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, [EU:C:2012:103](#)).

Con riferimento alla possibilità per i giudici nazionali di mantenere provvisoriamente ed eccezionalmente gli effetti di atti nazionali adottati in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42, la Corte ricorda in detta sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ³⁸, che gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze illegittime di una siffatta violazione del diritto dell'Unione. Essa sottolinea che, tenuto conto della necessità di un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, essa sola può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di interesse generale, concedere una sospensione provvisoria dell'effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell'Unione violata, purché una normativa nazionale consenta al giudice nazionale di mantenere taluni effetti di atti simili nell'ambito della controversia di cui è investito. Di conseguenza, la Corte statuisce che, in una situazione come quella del caso di specie, il giudice nazionale può mantenere gli effetti dell'ordinanza e della circolare, come anche dell'autorizzazione rilasciata in base ad esse, solo qualora il diritto interno glielo consenta nell'ambito della controversia di cui è investito, qualora l'annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull'approvvigionamento di energia elettrica, nella fattispecie in Belgio, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità.

³⁸ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 1. a. intitolata «Piani e programmi rientranti nella direttiva 2001/42». Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II. 2. a) i. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42».

IV. Applicazione cumulativa di direttive che impongono una valutazione degli effetti

Sentenza del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. (C-295/10, [EU:C:2011:608](#))

«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull'ambiente – Piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale – Articolo 3, paragrafo 3 – Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica – Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 5 – Relazione con la direttiva 85/337/CEE – Articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale è stato illustrato in precedenza ³⁹, il giudice del rinvio ha altresì chiesto alla Corte se una valutazione ambientale compiuta ai sensi della direttiva 85/337 dispensi dall'obbligo di procedere a tale valutazione a norma della direttiva 2001/42.

A tal proposito, la Corte ricorda che, ai sensi del testo stesso dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2001/42, la valutazione ambientale svolta ai sensi di tale direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 85/337. Ne deriva che una valutazione ambientale svolta in base alla direttiva 85/337 si aggiunge, qualora le sue disposizioni lo richiedano, a quella effettuata ai sensi della direttiva 2001/42.

Allo stesso modo, una valutazione degli effetti sull'ambiente svolta ai sensi della direttiva 85/337 non pregiudica le prescrizioni specificamente contenute nella direttiva 2001/42 e non può dispensare dall'obbligo di effettuare la valutazione ambientale che quest'ultima direttiva esige allo scopo di rispondere ad aspetti di carattere ambientale ad essa propri.

È, quindi, necessario applicare cumulativamente le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.

Al riguardo la Corte precisa che, nell'ipotesi in cui lo Stato membro interessato abbia previsto una procedura coordinata o comune, dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42 risulta che, nel contesto di tale procedura, è obbligatorio verificare che la valutazione d'impatto ambientale sia stata realizzata in conformità all'insieme delle disposizioni contenute nelle diverse direttive applicabili.

In tal contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se la valutazione che nel procedimento principale è stata effettuata ai sensi della direttiva 85/337 possa essere considerata come espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe

³⁹ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica II. 2. b) i. «Piani e programmi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42».

allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest'ultima direttiva.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e documentazione

Febbraio 2024